

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento della decisione C(2017) 7973 final della Commissione, del 4 dicembre 2017, relativa all'aiuto di Stato SA.39913 (2017/NN) Italia — Presunta compensazione delle strutture ospedaliere pubbliche in Lazio.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Casa Regina Apostolorum della Pia Società delle Figlie di San Paolo sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione europea.

(¹) GU C 190 del 4.6.2018.

Sentenza del Tribunale del 2 giugno 2021 — Franz Schröder/EUIPO — RDS Design (MONTANA)

(Causa T-854/19) (¹)

[«Marchio dell'Unione europea — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio dell'Unione europea denominativo MONTANA — Impedimento alla registrazione assoluto — Carattere descrittivo — Articolo 7, paragrafo 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lett. c), del regolamento (UE) 2017/1001] — Diritto al contraddittorio — Articolo 94, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 — Esame d'ufficio dei fatti — Ammissione delle prove prodotte per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso — Articolo 95, paragrafi 1 e 2, del regolamento 2017/1001»]

(2021/C 278/55)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Franz Schröder GmbH & Co. KG (Delbrück, Germania) (rappresentanti: L. Pechan e N. Fangmann, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Gája, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: RDS Design ApS (Allerød, Danimarca) (rappresentante: J. Viinberg, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 14 ottobre 2019 (procedimento R 2393/2018-4), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Franz Schröder e la RDS Design.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Franz Schröder GmbH & Co. KG è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).
- 3) La RDS Design ApS sopporterà le proprie spese.

(¹) GU C 54 del 17.2.2020.